1865

N° 329

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 21 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del ministro guardasigilli, in udienza del 6 *dicembre* 1865, *sulla istituzione di un* Casellario giudiziale *per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva.*

Sire,

Mentre per viemeglio consolidare la unificazione del Regno, il Governo di Vostra Maestà dà opera ad introdurre in tutte le provincie le stesse leggi civili e penali, e provvede con nuove norme e con ordini più convenienti alla buona amministrazione della giustizia, sembra al referente che sia opportuno momento per attuare una riforma, intorno alla quale già da tempo erano pervenute istanze e proposte, e che per via indiretta è destinata a giovare potentemente all'applicazione delle leggi.

Affinchè la repressione penale possa raggiungere i suoi fini, dev'essere proporzionata non solamente alla gravezza del male commesso dal reo, ma anche alla maggiore o minore perversità dell'animo suo. Epperò in quella guisa che, generalmente parlando, sarebbe atto di eccessiva severità infliggere il massimo della pena a chi avesse per la prima volta violato una legge, sarebbe d'altra parte pericolosa indulgenza il non tener conto dei reati precedenti e delle pene già subite, e rimaste pur troppo insufficienti contro un'indole pertinace e malvagia. Di qui le sanzioni comprese in ogni codice penale, intorno alla recidiva degli imputati, sanzioni però, le quali allora soltanto sono giuste ed efficaci quando esista un metodo celere e sicuro per constatare le precedenti imputazioni e condanne, per guisa che celerità di indagine e sicurezza di esito sono in questo caso condizioni di giustizia.

Ora i metodi attualmente in vigore nelle varie provincie del Regno per constatare se un imputato di reato abbia già precedentemente subite condanne penali non sono in generale nè solleciti, nè sicuri nei loro risultamenti. Solo vuolsi accennare come fino dal 1858 sia stato introdotto con plauso nelle provincie meridionali un ben inteso sistema, che in parte è fondato sul medesimo principio che informa quello oggi proposto all'approvazione di Vostra Maestà, senza però presentarne tutti i vantaggi. Nel resto del Regno poi le discipline vigenti si limitano a disporre che le condanne giudiziarie siano annotate in appositi registri presso le autorità stesse che le proferirono, e solo in certi casi partecipate alle autorità superiori e di pubblica sicurezza. Ma egli è evidente che per conoscerle è necessario che l'autorità procedente abbia notizia dei luoghi dove l'imputato tenne domicilio, onde possa chiedere ai tribunali competenti il certificato penale; e siffatta notizia, che pur è fondamentale per stabilire se esista o no recidiva, è del tutto incerta, poichè nella più parte dei casi dipende dalla volontà degli imputati il somministrarla o il nasconderla. Nè questo è loro difficile perchè in tanto movimento di pubblici affari, in tanta facilità e rapidità di comunicazioni, non è raro che taluno, dopo avere commesso un reato e subita la pena, si trasporti in lontane provincie e per occultare il suo fallo ed evitare il carico della recidiva tenga celato il nome dei luoghi che furono il teatro della sua vergogna.

La difficoltà è poi molto maggiore allorchè si tratta di vagabondi ed oziosi, senza professione e senza domicilio, i quali tramutandosi continuamente da luogo a luogo possono ricominciare dappertutto una nuova serie di reati protetti dal mistero che avvolge il loro passato; sicchè potè talora la persistenza nelle azioni illecita esser creduta il primo trascorso di una vita rimasta fine a quel giorno intemerata.

A questo difetto radicale, pel quale col sistema tuttora vigente rimane sempre incerto se si conoscano tutti senza eccezione i reati precedentemente commessi da un imputato, s'aggiungeva l'altro della lentezza nell'ottenere da tutti e singoli i tribunali che si devono interpellare la risposta sull'esito delle indagini fatte ne' loro registri, per guisa che non di rado accadeva che la detenzione preventiva dell'imputato riuscisse sensibilmente protratta per questo solo motivo.

Già da quindici anni è stato introdotto nei tribunali di Francia un metodo, oramai ben noto, col titolo di *Casier judiciaire*, che fondandosi sulla idea semplice e logica di localizzare le annotazioni delle sentenze penali in un dato centro, per ivi consultarle al bisogno, ha fatto scomparire d'un tratto il vizio capitale del metodo anteriore, che è, la incertezza sul numero delle precedute condanne, anzi la incertezza se un imputato sia veramente, come viene asserito, scevro da anteriori imputazioni; ed ha insieme fatto scomparire anche l'altro difetto della lentezza nel far le ricerche, e constatarne il risultato. Il centro poi, dove s'avessero a localizzare, o far convergere le annotazioni, parve naturale di stabilirlo, non già nel tribunale di quel circondario in cui fosse stato commesso il reato, od avesse domicilio il reo, bensì nel tribunale di quello in cui l'imputato *è nato*. Allorchè pertanto taluno viene condannato, il tribunale o la Corte devono spedire un estratto della sentenza al tribunale di quel circondario nel quale il condannato *ebbe i natali*, e quivi, mano mano, vengono a raccogliersi tutte le successive sentenze che per avventura venissero pronunciate contro il medesimo. Con questo metodo egli è evidente che quando all'autorità interessi di conoscere gli antecedenti penali di taluno, non ha che ad indirizzare la domanda al tribunale del circondario *di nascita* per averne un certificato, sul quale troverebbe riferite tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanne, qualunque fosse l'autorità giudiziaria che le avesse proferite.

Disposizioni apposite inserite nei più recenti trattati provvedono a far convergere nel medesimo centro di deposito anche le sentenze che fossero state pronunziate all'estero contro i sudditi del Regno, con che, stabilita la reciprocità delle comunicazioni, si otterrà il vantaggio di un concorso reciproco internazionale nella repressione dei reati.

Tale è la base fondamentale del nuovo metodo che il referente ha l'onore di proporre alla sanzione di Vostra Maestà; con tutte quelle aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a talune non infrequenti eventualità, p. e., a quella d'essere l'imputato un suddito estero, o d'essere ignoto il luogo di nascita, o supposto il nome e così via.

Ma accanto a questa riforma che concerne la base o il principio, che regola le annotazioni giudiziali, ne venne in Francia attuata un'altra che concerne la forma esteriore di esse, e che è destinata ad assicurarne il buon risultato. Quando infatti non si fosse fatto altro che concentrare le annotazioni, senza innovare ad un tempo il metodo di scriverle in registri o volumi, si sarebbero per avventura aggravati piuttosto che eliminati gli inconvenienti. Dovendosi infatti registrare più centinaia di nomi nei soliti volumi, era a temersi che ad onta di ogni espediente riuscisse quasi affatto impossibile il conservare un rigoroso ordine alfabetico; sicchè poi i medesimi nomi dovessero cercarsi in più volumi secondo l'ordine del tempo, risalendo fino agli anni giovanili degli imputati; donde finalmente la lentezza e la fatica delle ricerche, e la poca esattezza de' certificati, pur troppo attestata da non pochi esempi, e da ultimo un molesto ingombro di spazio nelle segreterie, dove que' grossi e numerosi volumi debbono essere conservati per lungo corso di anni, infino a che duri la possibilità di avervi a fare delle ricerche.

Tutti questi inconvenienti e pericoli vanno a scomparire col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai consistenti, di forma e dimensione prestabilita, da riunirsi in perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto che a questo modo tutte le sentenze che in più parti del Regno venissero proferite contro un medesimo individuo verrebbero a trovarsi riunite, ne' fogli d'estratto, le une alle altre, qualunque pur fosse anche la distanza di tempo che le separasse; epperò il constatare quante volte, e come, e dove, un imputato avesse già subito condanne, sarebbe opera di un istante.

Quest'applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblioteche e nei musei, e che di recente venne introdotta con regolamento approvato da Vostra Maestà, nella tenuta del ruolo di popolazione (con forme necessariamente diverse), doveva però essere circondata da molteplici guarentigie e controllerie. Una sola obbiezione infatti, che veramente meritasse considerazione, venne addotta contro la proposta instituzione da taluna delle autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere; quella di un non trascurabile pericolo di spostamento o sottrazione di fogli o bollettini. Ma il referente, benchè sia assicurato che in Francia un tal pericolo non si è mai verificato nei quindici anni dacchè quel sistema è in vigore, applicò tuttavia lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter riposare con tranquillità; e non dubita di affermare che l'aggiunta ora fattavi di un *Prontuario cronologico* e di un *Repertorio nominativo* nei quali con brevissime parole verrebbero registrati i bollettini, basterà ad allontanare ogni pericolo e darà in ogni caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamente i bollettini mancanti. Il qual miglioramento a confronto del sistema francese, unito ad altri non pochi, relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all'ordinamento del servizio che vi è congiunto, autorizza a confidare che i vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si verificarono in Francia, avranno luogo ancor più largamente da noi.

Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente all'amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la pubblica amministrazione in genere, poichè la conoscenza esatta degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al migliore andamento di altri rami del pubblico servizio. Così nella depurazione delle liste elettorali e di quelle dei giurati, nell'accettazione od esclusione dei surroganti militari, nell'ammissione a pubblici impieghi, nella concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque ufficio, impiego o professione per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia si possa accordare al privato, in tutto ciò la pubblica amministrazione può trarre profitto con celerità e sicurezza dal casellario giudiziale. Oltre di che rendendosi accessibili anche ai privati le notizie che ne risultano e che possono interessare la contrattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporti dei cittadini.

Le disposizioni relative al modo pratico di porre in attività il nuovo sistema, scaturiscono spontanee dalla sua stessa indole, e il regolamento non fa che svolgere ne' suoi particolari il principio consacrato dal decreto proposto alla sanzione di V. M. Anche la trasformazione de' registri attuali in bollettini, almeno per un certo periodo di tempo, è imprescindibile, poichè senza di essa si protrarrebbero per lunga serie di anni gli inconvenienti attuali, anzi si aggraverebbero per la coesistenza de' due sistemi. E per toccare anche della spesa occorrente, la parte che dovrà essere sostenuta dall'erario (provvista di bollettini, spesa di trascrizione, ecc.) entra nella classe delle spese d'ufficio, e sarà poi in breve tempo ricuperata mercè l'introito delle tasse relative alla emissione di certificati giudiziari, l'uso dei quali dovrà generalizzarsi non poco; per guisa anzi da potersi credere che col tempo darau luogo ad un non lieve provento. La parte poi delle spese necessarie, che consiste in acquisto di mobili pel primo impianto, potrà essere sostenuta dai comuni, in conformità della legge d'ordinamento giudiziario.

Del rimanente il maggiore e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate istruzioni delle cause e dalla abbreviata detenzione preventiva, compensi ben calcolabili e duraturi.

Per le premesse considerazioni il riferente non dubita che V. M., a cui tanto sta a cuore la pronta, retta ed umana amministrazione della giustizia, vorrà degnarsi di apporre la Sua firma all'unito decreto, destinato ad apportarvi i più grandi beneficii; convinto che la instituzione del casellario giudiziale diverrà sempre più un vivo bisogno de' governi civili, come quello che di sua natura è un ausiliario potente del diritto penale privato e pubblico, e della energica e giusta amministrazione dello Stato.

Il numero 2644 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito in ogni tribunale correzionale un *casellario giudiziale*, in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale medesimo:

1° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinarii, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio od in contumacia, eccettuato solo, in quest'ultimo caso, quelle dei tribunali e dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali la sezione d'accusa abbia pronunziato il provvedimento accennato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale;

3° I provvedimenti delle Corti e dei tribunali contro minori d'anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

4° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali e correzionali per grazia sovrana, od anche di amnistia e di indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

Art. 2. È instituito nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti un *casellario centrale*, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni della specie annoverate nell'articolo 1°, che si riferiscono a persone *straniere* o di *origine sconosciuta*.

Art. 3. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli, per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4. La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del *casellario giudiziale* e del *casellario centrale*, verrà sostenuta coi fondi per le spese d'ufficio rispettivamente delle autorità giudiziarie e del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Disposizione speciale per la Toscana.

Art. 5. Per la applicazione dell'articolo 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il Codice penale toscano del 20 giugno 1853, varranno le norme di ragguaglio portate dall'articolo 12 del R. decreto 30 novembre decorso, numero 2607.

Art. 6. Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Cortese.

Regolamento per la esecuzione del reale decreto 6 dicembre 1865, n° 2644 sulla instituzione del casellario giudiziale.

Art. 1. Il casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello n° 1 sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

1° Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

2° Il nome del padre ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

3° Il giorno, mese ed anno di nascita;

4° Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;

5° Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

6° Il luogo dell'ultimo domicilio;

7° La professione;

8° I connotati e segni principali della persona;

9° L'estratto della decisione o sentenza col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'autorità che l'ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.

Art. 2. I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30; ed in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra ed anche da una sillaba iniziale all'altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

Art. 3. Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal cancelliere del tribunale, in apposito armadio, chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato.

Art. 4. Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all'uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo e ne fanno ordinariamente uso.

Art. 5. Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel tribunale correzionale del circondario in cui da una delle autorità designate nell'articolo 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, n° 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato, e il terzo per l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo.

Art. 6. Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all'estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari di cui uno si spedisce nel primo caso al tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.

Art. 7. Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri; ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di grazia e giustizia che la comunicherà al governo estero secondo le convenzioni esistenti.

Art. 8. In relazione al disposto degli articoli 5, 6 e 7 il casellario centrale è diviso in due sezioni, l'una per gli individui *stranieri* e l'altra per quelli *d'origine sconosciuta*.

Art. 9. I trovatelli si ritengono nati, fino a prova contraria, nel comune in cui furono trovati od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel casellario.

Art. 10. Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell'articolo 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, è divenuta irrevocabile.

L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al cancelliere dell'autorità che ha proferita la decisione.

Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati appartiene al cancelliere che ha fatta sulla sentenza l'annotazione prescritta dal Codice di procedura penale e pei decreti di amnistia e di indulto al cancelliere della Corte che ha pronunziata la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne.

Art. 11. Se la sentenza o decisione concerne più persone, si deve formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita.

Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla cancelleria un diritto di centesimi 50, a carico delle persone che vi sono contemplate.

Art. 12. Redatto il cartellino secondo il modello N. 1, mediante la ispezione degli atti e de' documenti, il cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione; indi appone sul cartellino la data: *Dalla cancelleria del....... in....... addì.......* ed il cenno: *Per estratto conforme*, colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l'anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola: *Recidivo*. Presenta quindi il cartellino al pubblico ministero presso l'autorità a cui è addetto, od al pretore.

Art. 13. Il pubblico ministero o il pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero se è il caso, all'ufficio del casellario centrale.

Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente regolamento, si fa uso della nota a stampiglia (modello N. 2) la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.

Art. 14. Pervenuto il cartellino al procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico* formato come nel modello N. 3, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al cancelliere del tribunale per la definitiva collocazione nel casellario.

Art. 15. Il cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria*, riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell'autorità che ha proferita la decisione e la data e numero di essa; il tutto come dal modello N. 4, fatte le debite ricerche per riempiere, occorrendo, le colonne 2ª e 3ª.

Ciò eseguito, colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico; e trattandosi di *recidivo* lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel *Repertorio*. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello N. 5, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il N. 1.

Art. 16. Le disposizioni degli articoli 14 e 15 valgono anche per il funzionario incaricato della tenuta del casellario centrale nel Ministero di grazia e giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.

Art. 17. Importando ad una pubblica autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al procuratore del Re del tribunale nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è noto. Ove non sorgano eccezioni, il procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al cancelliere del tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello N. 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto di indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto all'art. 20, se e a quale autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona.

I giudici istruttori addetti al medesimo tribunale possono rivolgersi direttamente al cancelliere per aver i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre autorità o da altri giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscerne il risultato, e valersene per ogni effetto di legge.

Ogni volta che verranno levati cartellini dal casellario per stendere i certificati si inserirà al loro posto un segno sporgente.

La spedizione dei certificati dev'essere fatta colla maggior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.

Art. 18. Anche i privati possono ottenere, per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev'essere fatta al procuratore del Re del tribunale nel cui territorio giurisdizionale è nata la persona al nome della quale dev'essere steso il certificato, e sulla medesima si procede giusta l'articolo 17. La domanda deve essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco parimenti da bollo per il certificato.

Art. 19. Nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, le domande di certificati interessanti le autorità pubbliche, giusta l'art. 16, si faranno direttamente all'*Ufficio del casellario centrale* presso il Ministero di grazia e giustizia. Le domande dei privati all'incontro, di cui tratta l'articolo 18, si presenteranno parimenti motivate al procuratore del Re competente per il domicilio dell'istante. Il procuratore del Re, trovandole ammissibili, le trasmette al detto ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.

Art. 20. Tanto dai cancellieri dei tribunali, quanto dal funzionario incaricato pel casellario centrale si tiene un registro dei certificati spediti a richiesta sia d'ufficio che di parte, formato come nel modello n° 7.

Art. 21. Allorchè nella redazione di cartellini o certificati, od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel casel

lario, ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome precedente.

Art. 22. I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i direttori degli stabilimenti penali e delle Case di pena sono tenuti di notificare al procuratore del Re competente pel luogo di nascita od all'ufficio del casellario centrale, a norma dei casi, la morte d'individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse dei condannati, all'oggetto che la loro riputazione non resti macchiata per la esistenza di cartellini nel casellario, al nome d'individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi.

Nel repertorio di controlleria però i nomi dei defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto* col *visto* del procuratore del Re.

Art. 23. Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell'art. 604 del Codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo.

A questo effetto i cancellieri delle Corti e dei tribunali eseguiscono, nei casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 24. Il procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del casellario, valendosi del Prontuario cronologico e del repertorio di controlleria col sussidio dei quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita e nota eziandio, veduto il registro indicato nell'art. 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l'ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al procurator generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al casellario centrale provvede direttamente il ministro guardasigilli od un suo delegato.

Art. 25. Verrà tosto intrapresa in tutti i tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini incominciando dal 1° gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione dei cartellini si premetterà, avuto riguardo all'età de' condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai sindaci od ai parrochi giusta il modello n° 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente.

In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunta l'età d'anni 70.

Per le altre autorità e decisioni indicate nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, n° 2644 non si farà spoglio di registri anteriori; e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel casellario solo a datare dal 1° gennaio 1866.

Art. 26. La trasformazione dei registri in cartellini si farà per modo che le singole partite nominali risultanti dai registri siano trascritte sopra altrettanti cartellini anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per quanto è possibile, il disposto dell'articolo 1 del presente regolamento ed ommessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino si indicherà il volume e foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redatti colle norme superiormente tracciate verranno dal procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni colle norme stabilite nell'articolo 12, alle sedi a cui sono destinati.

Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza dei procuratori generali.

Disposizioni transitorie.

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedi di specchietto o di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1° gennaio 1856. Lo stesso avrà luogo anche pel tempo posteriore fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti e per il periodo indicato nell'articolo 25 le richieste e le spedizioni de' certificati relativi alle imputazioni contemplate nel R. decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal presente regolamento; e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutto il Regno.

Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal R. decreto succitato.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro: P. CORTESE.

Il numero 2645 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1865, n° 2279, per il riordinamento e l'ampliazione delle strade ferrate del Regno colla cessione di quelle governative;

Considerando essere incorso errore nella stampa di detta legge per l'inserzione nella raccolta ufficiale, essendosi all'articolo 6, lettera *f* ommessa la congiunzione *e* fra le parole dicenti *a favore della industria privata*, e le altre *di quelle provincie e comuni*;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi ministri dei lavori pubblici e delle finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alle parole dell'articolo 6, lettera *f* della citata legge 14 passato maggio dicenti *a favore della industria privata di quelle provincie e comuni*, si sostituiscano le seguenti: *a favore della industria privata e di quelle provincie e comuni.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LA MARMORA.
QUINTINO SELLA.
STEFANO JACINI.

Il numero 2646 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda dei signori Brassey, Fell e Compagnia per ottenere dal Governo italiano la facoltà di costruire una strada ferrata da Susa alla frontiera francese;

Vista la concessione in data 4 passato novembre, stata fatta dal Governo francese alla Società medesima di stabilire una ferrovia sulla strada imperiale n° 6 dalla frontiera d'Italia a St-Michel;

Visto il parere dato da una speciale Commissione tecnica instituita per l'esame della domanda suddetta, ed il risultato delle esperienze fatte sul sistema di esercizio della strada proposta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuta la facoltà concessa dall'articolo 6 lettera *f* della legge 14 maggio corrente anno, n° 2279;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata sotto la data del 12 corrente dicembre 1865 tra il ministro dei lavori pubblici ed i signori Brassey, Fell e Compagnia per lo stabilimento di una ferrovia a locomotiva sulla strada nazionale da Susa alla frontiera francese, e per lo esercizio della medesima sino al giorno in cui sarà intrapreso il regolare servizio della strada ferrata dalla Italia in Francia per il Moncenisio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

S. JACINI.

Convenzione per la concessione alla industria privata della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Susa al confine francese per il Moncenisio.

Art. 1. I signori conte Carlo Arrivabene e Teodoro Desbrière nella qualità di mandatari speciali del signor John Barraclough Fell per la ragione sociale Brassey, Fell e compagnia, come da atto rogato a Londra nel 21 novembre 1865 dal pubblico notaio John Venn, e registrato a Firenze sotto la data dell'undici corrente al registro 22, foglio 87, n° 6030, si obbligano di costrurre e di esercitare a tutte loro spese, rischio e pericolo una strada ferrata da Susa al confine francese per il Moncenisio sotto la osservanza delle condizioni dichiarate nell'annesso quaderno d'oneri e delle prescrizioni contenute nella legge e regolamenti vigenti per il servizio delle ferrovie in quanto non sono contrarie ad esso quaderno d'oneri.

Art. 2. A garanzia dell'obbligo assunto hanno i predetti signori fatto constare, mediante esibizione della bolletta di ricevuta rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti colla data del 9 corrente ed al n° 383, d'aver, in adempimento del disposto dall'articolo 45 del detto quaderno d'oneri, depositato nella Cassa di Firenze per conto dei signori Brassey, Fell e compagnia, la rendita di lire sei mila in cartelle del debito pubblico del regno d'Itatia.

Art. 3. La presente Convenzione non sarà nè definitiva nè valida se non dopo approvata a termini di legge.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi dodici dicembre mille ottocento sessantacinque.

Il Ministro dei lavori pubblici
firmato: STEFANO JACINI.

I rappresentanti la casa Brassey, Fell e compagnia *presso il Governo italiano,* soscritti: CARLO ARRIVABENE e TEODORO DESBRIÈRE.

Il capo di sezione.
AVV. MATTEO COBOEVICH.

(*Segue il capitolato che sarà pubblicato in altro numero.*)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella ad essa legge unita della circoscrizione territoriale de' collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Gavardo, Soprazocco, Sopraponte e Vallio (provincia di Brescia) per ottenere che i comuni stessi siano dichiarati sezione del collegio elettorale di Salò, n° 81, separatamente da quella di Salò alla quale furono sino ad ora uniti;

Vedute le istanze dei comuni di Toscolano e Maderno (provincia di Brescia) per ottenere che i comuni stessi siano dichiarati sezione del collegio elettorale sopraindicato separatamente da quella di Gargnano alla quale furono sino ad ora uniti;

Vedute le istanze dei comuni di Limone Sangiovanni e Tremosine (provincia di Brescia) per ottenere che i comuni stessi siano dichiarati sezione del collegio elettorale suddetto, separatamente da quella di Gargnano alla quale furono sino ad ora uniti;

Considerando che la distanza fra i comuni suddetti e gli attuali capoluoghi di sezione impedisce al maggior numero degli elettori di concorrere alle votazioni;

Noverandosi nei comuni che comporrebbero le nuove sezioni più di 40 elettori e più di altrettanti nei comuni ai quali si residuerebbero le sezioni di Salò e Gargnano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I comuni di Gavardo, Soprazocco, Sopraponte, e Vallio, che sin qui fecero parte della sezione del collegio elettorale di Salò, n° 81, detta di Salò, costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio medesimo che si radunerà in Gavardo.

Art. 2. I comuni di Toscolano e Maderno che sin qui fecero parte della sezione del collegio elettorale di Salò, n° 81, detta di Gargnano, costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio medesimo che si radunerà in Toscolano.

Art. 3. I comuni di Limone Sangiovanni e di Tremosine che sin qui fecero parte della sezione del collegio elettorale di Salò, n° 81, detta di Gargnano, costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio medesimo che si radunerà in Limone Sangiovanni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 19 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CHIAVES.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Al principio della tornata di ieri della Camera dei deputati, il ministro dell'interno, riferendosi al voto pronunciatosi nella seduta precedente, credette dover dichiarare, in nome del Ministero, che questo non si è dissimulato la gravità della posizione che gli venne fatta dal voto medesimo, ma che, per ragioni indipendenti da esso, fino alla prossima tornata non potrebbe far conoscere la risoluzione che sarebbe per prendere. Pregò intanto la Camera di voler occuparsi delle leggi più urgenti, come quelle che sono di ordine pubblico.

Pertanto si aperse senza più la discussione generale dello schema di legge sull'esercizio provvisorio de' bilanci 1866, alla quale presero parte i deputati Ricciardi, Boggio, Ferraris, Mancini Stanislao, Gibellini, e, in risposta ad osservazioni del deputato Boggio, il ministro della guerra.

Commissione nominata dagli uffici della Camera dei deputati pel progetto di legge:

Proroga a tutto l'anno 1866 del disposto della legge 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio.

Uffizio 1° Mazzarella.
— 2° Lazzaro.
— 3° Avitabile.
— 4° Mancini.
— 5° Massa.
— 6° Marazio.
— 7° Arnulfo.
— 8° Valerio.
— 9° Correnti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di chimica organica vacante nell'Università di Torino.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra suddetta, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta da bollo, coi titoli ai quali intendono di appoggiarle descritte in apposito elenco al Ministero della pubblica istruzione entro tutto il mese di aprile del 1866.

Le domande devono contenere la dichiarazione esplicita dell'aspirante se intenda concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo, con avvertenza di segnarvi chiaramente il nome, le qualità e il domicilio. Scaduto il termine, come sopra fissato, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Firenze, il 20 dicembre 1865.

Il Direttore-Capo della 3ª Divisione
GARNERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi procedere a senso del regolamento approvato con R. decreto del 25 settembre 1862, mediante concorso per esame, alla nomina di un medico assistente nel Sifilicomio di Torino, per un triennio, collo stipendio di lire mille oltre l'alloggio, si invitano tutti coloro che vogliano aspirarvi a presentare le loro dimande al Ministero dell'interno, entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso, corredate dei documenti necessari a far constare delle condizioni volute dall'art. 23 del citato regolamento nei candidati a tale concorso.

Firenze, 18 dicembre 1865.

Il Direttore Capo della Divisione VII.
A. SCIBONA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra di diritto penale e procedura penale e quella di patologia speciale medica, e clinica medica vacanti nella università di Pavia;

Veduti gli articoli 57, 58, 59 e 60 della legge 13 novembre 1859;

Si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande e i titoli entro tutto il mese di marzo del 1866 a questo Ministero.

La domanda deve essere scritta in carta bollata e contenere l'indicazione della qualità e del domicilio del candidato, e l'esplicita sua dichiarazione se intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per ambedue le forme contemporaneamente, non essendo ammessa la dichiarazione di concorrere per esame nel caso solamente in cui non si riconoscano sufficienti i titoli. Si dovrà unire alla domanda l'elenco descrittivo dei documenti che la corredano.

Non si ammetteranno le domande che pervenissero dopo trascorso il termine sovra fissato.

Per la cattedra di patologia speciale medica e di clinica medica il candidato per esame, o per titoli ed esame dovrà subire un esperimento clinico al letto del malato oltre la dissertazione e la lezione.

Firenze 20 novembre 1865.

Il Direttore capo della 3ª divisione
GARNERI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato ed essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, lì 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
GARNERI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Al mattino del giorno 14, anniversario della morte del principe Alberto, sua maestà ed i membri della famiglia con qualcheduno della corte si sono portati a Frogmore Lodge alla sepoltura del primcipe.

Un servizio funebre è stato celebrato nella stanza situata sotto la volta dove si trova il sarcofago in pietra che contiene le spoglie mortali del principe.

Sua Maestà ed i membri della famiglia reale hanno deposto sul sarcofago ghirlande di fiori e di semprevive, e si ritirarono verso le ore undici. (*International*)

— La sera del 14 ebbe luogo a Maldon una grande dimostrazione liberale.

Fra gli oratori v'erano pure i signori C. Buxton, sir Thomas Western, il signor Rebow, sir Fowel Buxton ed altri.

I discorsi esprimevano la più grande fiducia nella costituzione e nella politica del governo. (*Globe*)

— Le notizie dell'Irlanda sono cattive. La commissione incaricata di giudicare i *fenians* a Cork ha cominciato a pronunziare le sue sentenze.

Nella città regna una certa agitazione. Si sa che era là il quartier generale della cospirazione; la guarnigione è stata rinforzata di 4 mila uomini.

Alcune cannoniere stanziano nel porto.

Vengono spedite ai giurì lettere anonime piene di orribili minaccie. (*Pays*)

PRUSSIA. — La *Corresp. prov.* pubblica un articolo sulla ferrovia delle Alpi, dal quale si può concludere che la Prussia sarebbe pronta ad assumersi l'obbligo di una sovvenzione di 5 milioni di franchi nel caso che il comitato desse la preferenza alla linea del San Gottardo, siccome quella che meglio provvede agli interessi commerciali della Germania.

— Quasi tutte le Diete provinciali in Prussia hanno terminato i loro lavori.

La Dieta della Prussia orientale è la sola che abbia francamente negato al ministro delle finanze il diritto di stabilire un aumento, per quanto fosse minimo, delle imposte pel rimborso delle spese sostenute per mandare ad esecuzione la legge del 1851 sull'imposta fondiaria.

Il ministro delle finanze aveva fondate le sue pretese sul disposto finale della legge, così concepito: « il ministro delle finanze è incaricato della esecuzione della presente legge. »

La Dieta della Prussia orientale ha seguito la Camera dei deputati, la quale ha domandato che la somma dei 7 milioni e mezzo di talleri alla quale ammontano le spese sia lasciata a carico dello Stato, oppure che il governo presenti un progetto di legge il quale determini il modo di rimborso per parte delle provincie. (*Corrisp. prov.*)

AUSTRIA. — Nella seduta del 16 alla Dieta della Boemia, il principe Carlo d'Auersperg, il conte Hartig, il conte Salm ed il conte Althan, membri della camera dei signori, hanno deposto il loro mandato per avere il commissario del governo nella discussione dell'indirizzo dichiarato che il Reichsrath non aveva una esistenza legale.

I dimissionari dissero che questo era un esporre i membri del Reichsrath agli insulti del partito ostile alla Dieta. (*Havas*)

— Alla Dieta provinciale di Salisburgo, nella discussione dell'indirizzo, i signori Embacher, Pichler, Schleindl e Bielb parlano dell'impressione prodotta dalla patente di settembre sulla popolazione delle montagne e della città, e delle apprensioni destate dalla patente medesima.

Mertens accenna ch'egli non sa vedere unità nell'Austria, se non che nella maggior possibile unione delle singole razze.

Il dott. Widman, il dott. Stieger e il cav. di Lasser parlano della patente di settembre dal punto di vista del diritto pubblico e vi ravvisano una manifesta contraddizione col diploma di ottobre e colla patente di febbraio.

A questa idea oppone il capo della provincia che il governo attenendosi ai principii del diploma di ottobre e della patente di febbraio, non può raggiungere una unificazione legalmente possibile ed attuabile di tutt'i regni e provincie, se non che mettendosi in armonia colle leggi costituzionali ungheresi.

L'indirizzo, che termina colla preghiera che venga ristabilita al più presto possibile la costituzione, viene adottato dalla Camera ad unanimità.

GERMANIA. — Si scrive al *Nord*:

Una lettera dei ducati mi dà, sulla posizione rispettiva delle due grandi potenze e sulle loro vicendevoli relazioni, alcune notizie delle quali vi posso garantire l'autenticità.

Il conte di Bismark si portò ultimamente in compagnia del ministro della guerra alla caccia nel Lauenburg. Egli profittò di questa occasione per trovarsi col generale Manteuffel e regolare con lui alcuni affari d'amministrazione nei ducati. Il generale mantiene rigorosamente le misure prese contro la stampa. Questo contegno va poco d'accordo con quello del generale Gablenz, il quale tollera i continui attacchi violenti dei giornali dell'Holstein.

In generale la buona intelligenza fra le due grandi potenze tedesche sembra alterata, e pare cominci a risorgere l'antica rivalità.

La convenzione di Gastein è stata sempre criticata a Vienna, ed il contegno del generale Manteuffel nello Schleswig non ha fatto che accrescere questo malcontento.

Questo principio di malinteso fra le due grandi potenze tedesche si fa già sentire in molti affari che devono trattare in comune. È fu così che nell'incidente provocato dalla riunione dei democratici a Francoforte i gabinetti di Vienna e di Berlino non sono arrivati a mettersi d'accordo, essendo differenti lo scopo a cui tendono ed il loro modo di vedere.

Il conte di Bismark vorrebbe portar l'affare direttamente avanti alla Dieta e pretendere che la città di Francoforte si impegni a non più tollerare in avvenire simili riunioni politiche.

Egli conta fondare i suoi reclami sulle risoluzioni federali state prese a Francoforte nel 1842, e si mostra deciso a dar corso a questo progetto quand'anche l'Austria rifiutasse di unirsi ai passi della Prussia.

Il conte Mensdorff dimanda che questi passi presso le autorità di Francoforte sieno fatti in termini moderati.

Egli trova inoltre che il voto federale del 1842 sarebbe insufficiente per combattere il male. A suo modo di vedere bisognerebbe rimettere in vigore le disposizioni della legge federale del 1854 sulle associazioni; legge che costringeva tutti i governi della Germania a sopprimere tutte le società operaie di carattere politico tale da compromettere la pubblica tranquillità.

Il progetto del ministero austriaco non è nel fondo meno energico di quello del conte di Bismark, ma tende ad accarezzare la Dieta ed a salvar quelle apparenze che il conte di Bismark vorrebbe appunto sagrificate.

BELGIO. — Ai funerali del re Leopoldo fra gli altri personaggi si osservavano il re del Portogallo, il principe di Galles, il principe Alfredo d'Inghilterra, il principe Augusto di Sassonia Coburg, il principe Giorgio di Sassonia, prossimi parenti del re defunto: il principe reale di Prussia, l'arciduca Giuseppe, il principe di Wurtemberg, il principe Luigi d'Assia. (*Moniteur*)

SVEZIA. — Si scrive da Stoccolma in data 9 dicembre:

Il clero ha adottato il progetto di riforma, che riunisce così il suffragio di quattro ordini.

Approvato il 4 dicembre con una maggioranza di 60 voti contro 5 dalla borghesia, ed all'unanimità dai contadini; senza discussione, è stato ieri votato dalla nobiltà.

Da tre giorni si succedevano senza interruzione gli oratori inscritti a favore o contro, e gli stessi argomenti si riproducevano or sotto una ed or sotto l'altra forma senza dar novità alla discussione. Era reso evidente che una discussione ancor prolungata non avrebbe punto modificate le rispettive opinioni.

Si aveva già prima calcolato che circa 650 membri della Camera dei nobili prenderebbero parte al voto; e questa previsione si è realizzata.

L'ordine conta solo 968 membri; 361 si pronunziarono in favore del progetto; 294 contro.

Il risultato era atteso con grande impazienza e tutti erano ancora incerti sull'esito di questa discussione cotanto grave. Una folla immensa s'era riunita sulla piazza del Ridarrhus, casa dei nobili, attorno alla statua di Gustavo Vasa.

Lo spoglio dello scrutinio terminò alle tre e mezzo; le cifre erano conosciute prima che fossero state annunziate in modo ufficiale. La notizia non appena si sparse fuori dall'assemblea, che venne accolta con vivissimi applausi.

Il conte Lagerbielke, che sarà l'ultimo dei marescialli della Dieta, al suo uscire dalla sala venne salutato con fragorosi applausi.

La stampa senza eccezione di partito aveva raccomandato la calma; ed ai fautori della riforma stava a cuore che questo atto si compisse con piena libertà. Ogni qualunque pressione esterna avrebbe snaturato il carattere del voto; e bisogna dirlo, che tutti lo hanno capito.

Dal momento che la nobiltà accettava il progetto, non vi era più dubbio sulla decisione del clero. Quest'ordine aveva voluto essere l'ultimo a votare, e si sapeva già che in nissun modo egli si sarebbe messo in contraddizione colla Camera dei nobili.

Il progetto reale non fu di certo accettato per sorpresa. Presentato or son tre anni, il 3 gennaio 1863, esso è il frutto di lunghi studi e di profonde meditazioni.

Gli stessi redattori della Costituzione del 1809 avevano provato dubbi sull'opportunità di conservare il sistema di rappresentanza per Stati, e sin d'allora s'era sempre più appalesato nella nazione il desiderio della riforma.

Un segno speciale provava che i tempi erano maturi per mandare ad effetto questa idea; e questo segno era l'istituzione della rappresentanza provinciale fondata sulla elezione in comune, istituzione che andò ad effetto senza che sorgesse una sola voce a difendere la divisione per ordine. (*Moniteur*)

RUSSIA. — La nuova organizzazione provinciale giusta il sistema rappresentativo non tarderà ad andare ad effetto in Russia.

Con un *ukase* del 1864 erano stati designati trentatrè governi nei quali dovevano venir introdotte le nuove istituzioni provinciali; fra questi ve ne sono cinque, quelli, cioè, di Vologda, Wiatka, Olonez, Perme ed Orenbourg che non hanno ancora preso le misure dimandate per la introduzione delle nuove istituzioni.

La nuova organizzazione è completa nei governi di Mosca, Kostroma, Kourk, Novgorod, Pensa, Poltawa, Pskoff, Samara, Kharkoff, Kherson, Tchernigoff e Yaroslav.

Dei 1161 deputati stati eletti nei quindici governi, dove sono terminate le operazioni, 854 sono nobili, 42 preti, 6 borghesi, 129 mercanti, 130 contadini. (*Constitutionel*)

PERU'. — Si scrive da Lima in data del 12 novembre:

Le truppe del generale Canseco che si erano avvicinate alla capitale hanno continuato la loro marcia e sono entrate in città alle sei ore del mattino non avendo incontrato alle porte che una debole resistenza.

Soltanto sulla gran piazza, dove si trova l'antico palazzo dei vicerè, ed attualmente occupato dai presidenti, vi fu un serio conflitto per la coraggiosa resistenza opposta dai militi della polizia municipale, *celadores*, che rimasero tutti morti; il palazzo ha preso fuoco, e poco mancò che non venisse pienamente distrutto.

Il presidente Pezet si rifugiò a bordo del piroscafo da guerra inglese *Shearwater* in rada di Callao, e deve portarsi a Panama sulla *Mutine* corvetta della stazione inglese.

Il ministro della guerra, il colonello Cuba che comandava il forte Santa Catalina, si è arreso il giorno 7, ed il generale Rivas governatore della fortezza di Callao, al quale venne intimato di consegnare la piazza, si è imbarcato nella notte lasciando la città alla balìa del popolaccio, che allo spuntar del giorno si diede a saccheggiare case e magazzini senza distinzione di nazionalità.

Il generale Canseco ha assunto le funzioni di presidente.

Siccome il governo attuale mostra di aver poche simpatie per la Spagna, così la maggior parte degli Spagnuoli si sono ritirati a bordo della fregata corazzata la *Numancia* che si trova ancorata nella baia di Callao.

Il battello a vapore inglese arrivato da Valparaiso porta che il governo del Chilì ha pubblicato un decreto che obbliga tutti gli Spagnuoli residenti nel territorio del Chilì a portarsi a Santiago; è loro fatta proibizione di abbandonare la capitale, e venne proibito ai notai, ai banchieri ed alle società di assicurazione di fare operazioni destinate a trasferire od a cedere le proprietà di qualunque genere di spettanza di un suddito qualunque della regina Isabella.

Il gabinetto di Santiago ha mandato in missione speciale a Washington il segretario della Camera dei deputati, il signor Vicusia Mackenna, il quale è passato ultimamente per Panama.

L'ammiraglio Pareja ha notificato officialmente il blocco effettivo dei porti di Valparaiso, Caldera, Coquimbo, Guayacan, Tomè e Talcahuano.

Abbenchè gli altri trenta porti del Chilì sieno aperti al commercio, che si fa con esenzione dei dazi di entrata e di sortita, ciò nullameno gli affari sono sospesi.

Qui si crede che il primo vapore porterà la conferma della voce corsa, che la Spagna accettava i buoni uffici della Francia e dell'Inghilterra per venire ad un accordo parimente onorifico per le due parti. (*Moniteur*)

VARIETÀ

CENNI STATISTICI

tolti dalla Relazione del Ministro PETITTI *sull'Amministrazione della guerra nel* 1864.

La forza complessiva degli uffiziali di ogni grado che era al 1° gennaio 1864 di 15,027 uffiziali, ne è diminuita di 110 durante il 1864. La diminuzione fu di n° 139 uffiziali in servizio effettivo, mentre invece gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa aumentarono di 39.

I gradi i quali ricevettero complessivamente un aumento di forza furono quelli dei tenenti generali, dei colonnelli e dei sottotenenti; tutti gli altri andarono soggetti a diminuzione fra gli uffiziali in servizio effettivo, non compensata punto dagli aumenti parziali avvenuti fra gli uffiziali in aspettativa.

Riunendo i varii gradi nei tre gruppi di uffiziali generali, superiori ed inferiori, si ha pei primi una diminuzione di 7, pei secondi di 27, pei terzi di 76.

Distinti per arma gli aumenti e le diminuzioni così degli uffiziali, in complesso, come degli uffiziali in servizio effettivo, si raccoglie che su 123 aumenti n° 115 furono nelle armi di cavalleria e dei carabinieri (conseguenza ben naturale dell'ampliazione che ricevettero), delle guardie del Corpo per effetto altresì dell'ampliazione data alla compagnia col R. D. 16 luglio 1863 e dello stato maggiore. Quest'ultimo aumento fu effetto delle cure adoperate onde recare a numero il corpo che al principio dell'anno difettava ancora di circa 50 uffiziali.

Le maggiori diminuzioni furono nella fanteria (conseguenza in parte della soppressione dei depositi di Sardegna; di 3 istituti militari, ecc.) nel treno, nelle piazze, nei veterani di Napoli.

I gradi che acquistarono proporzionatamente alla loro forza maggior numero di uffiziali per promozione furono quelli di luogotenente colonnello, di luogotenente generale e di colonnello; ne acquistò meno il grado di capitano.

I gradi invece che perdettero maggior numero di uffiziali per promozione furono quelli di maggior generale e di luogotenente colonnello; quello di capitano ne perdette meno e per esso l'avanzamento fu quindi più lento.

L'arma la quale acquistò proporzionatamente maggior numero di uffiziali promossi fu la cavalleria, cui vien dietro il treno, quindi lo stato maggiore, ed i carabinieri.

L'arma i cui uffiziali hanno fruito di maggior numero di promozioni fu il treno.

Le promozioni seguirono costantemente in conformità della legge sull'avanzamento. L'avanzamento a scelta ebbe luogo in proporzioni molto inferiori a quello consentite dalla legge.

Nell'arma d'artiglieria avendo una peculiare importanza le cognizioni teoriche, era stato provveduto sin dagli anni precedenti perchè i sott'uffiziali proposti per l'avanzamento fossero anzitutto ammessi ad un corso d'istruzione loro speciale. Per lo stesso motivo un corso simile fu istituito pei tenenti dell'arma provenienti dalla classe dei sott'uffiziali che sono prossimi all'avanzamento al grado di capitano. Gli uni e gli altri furono sottoposti ad esame in occasione dell'ispezione annuale.

Le perdite avvenute per cessazione dal servizio ascendono in tutto a 781 uffiziali, cioè a circa 1/19 della forza totale.

Fatta la proporzione colla forza delle varie armi al 1° gennaio 1864 per ogni 100 uffiziali di ciascuna arma, si hanno cessati dal servizio (senza tener conto delle frazioni minutissime):

Negli uffiziali generali . . .	10, »
Fanteria	4,65
Cavalleria	6, »
Stato maggiore	2, »
Artiglieria	3, »
Genio	3,70
Carabinieri	4,47
Treno d'armata	11,50
Stato maggiore delle piazze .	10,24
Guardie del Corpo	9,23
Id. del R. palazzo . . .	11, »
Veterani di Napoli	6,14
Id. d'Asti	4, »

La proporzione singolarmente elevata che si osserva nell'arma del treno suole attribuirsi a ciò che gli uffiziali di quel corpo si alimentano quasi esclusivamente di sott'uffiziali, i quali avendo già percorso una parte di loro carriera quando giungono al grado di uffiziale, se ne ritraggono quindi più tosto e più facilmente. Essa spiega la proporzione anch'essa elevata che abbiamo già osservato negli avanzamenti di quell'arma.

L'arma di fanteria, che è di gran lunga la più numerosa, rimane in una proporzione inferiore a quella prevista. La proporzione molto scarsa che presentano le armi speciali procede da ciò che ampliate recentemente con giovani allievi degli istituti militari non sono per anco pervenute all'epoca della loro periodica e normale rinnovazione.

Avuto invece riguardo alla forza di ciascun grado, la proporzione sarebbe:

Tenenti generali . . .	12,50	per cento
Maggiori generali . .	8,88	»
Colonnelli	6,17	»
Tenenti colonnelli . .	9,00	»
Maggiori	6,33	»
Capitani	4,77	»
Tenenti	5,21	»
Sottotenenti	4,83	»

La proporzione diminuisce, come è ben naturale, dai gradi superiori sino a quello di capitano, salva un'eccezione ben notabile pel grado di tenente colonnello. Dal grado di capitano a quello di tenente e di sottotenente la proporzione cresce di nuovo principalmente perchè questi gradi sono largamente alimentati dai sott'uffiziali pervenuti al grado di sottotenente per merito di lungo servizio, i quali sogliono compiere più rapidamente la loro carriera. Anche le demissioni volontarie avvengono nei primordi della carriera molto più facilmente che nei gradi ulteriori per cause troppo ovvie e naturali.

Discendendo a considerare partitamente le varie cause che concorsero a tali cessazioni, esse possono attribuirsi altre al fatto od alla volontà stessa degli uffiziali (come le dimissioni volontarie, ecc.), altre al naturale ed ineluttabile corso del tempo; tali sono le morti, le giubilazioni ed in qualche senso altresì le riforme.

Le dimissioni volontarie furono assai più numerose nel 1864 che nell'anno precedente, eccedendo la proporzione del 1,36 per cento, e nella cavalleria del 3 per cento; nei gradi superiori furono poco più del 1|2 per cento, nei capitani superarono d'alquanto l'1 per cento; negli uffiziali subalterni furono di poco inferiori al 2 per cento.

Le morti ascesero in complesso d'una minima frazione oltre l'uno per cento, rimasero com'era naturale nei gradi meno elevati inferiori a questa proporzione, e così pure vi rimasero inferiori nella fanteria e nell'artiglieria, mentre invece la superarono nella cavalleria, e com'era pur naturale nelle piazze e nei veterani.

Molte vite si spensero in quest'anno care allo esercito. Fra queste V. M. vorrà permettermi di rammentarle per render loro un estremo tributo d'onore, il maggior generale cav. Masala che si era segnalato a Palestro, ad Ancona, a San Giuliano; il luogotenente generale cav. Ribotti che tanta parte prese agli ultimi italiani rivolgimenti; il luogotenente generale marchese Federigo Della Rovere ed il maggior generale cav. Di Monale, che ebbero comune il pregio di saper accoppiare a tutte le virtù militari una rara bontà d'animo, un fervente amor del ben pubblico, ed una fede intemerata al loro principe. Ma più che mai dolorosa riuscì, non che all'esercito a tutta Italia, la perdita immatura del luogotenente generale cav. Alessandro Della Rovere, l'elogio del quale sta scritto abbastanza nel cuore di quanti ebbero ad ammirare la prontezza e perspicacia del suo ingegno, la bontà, la nobiltà, la rigida integrità del carattere e la rara attitudine a tanti e così diversi uffici che nella ancor troppo breve sua carriera seppe esercitare con tanta lode e con tanto utile del servizio pubblico, incominciando dalle modeste incumbenze di capitano d'artiglieria sino alle supreme dignità che ebbe ad occupare nel governo dell'esercito e nell'amministrazione dello Stato.

Le riforme come le demissioni, ebbero nel 1864 un grande incremento. Nel 1863 si erano avuti 7 uffiz. superiori riformati, 12 capit., 17 uffiziali subalterni. Nel 1864 si ebbero invece 9 uffiziali superiori, 28 capitani, 44 uffiziali subalterni. È notabilissimo il numero dei capitani. Le riforme avvennero quasi esclusivamente come nel 1863 nelle armi di fanteria, di cavalleria e soprattutto nello stato maggiore delle piazze. Se ne ebbero anche 5 nel treno.

Le giubilazioni furono d'alquanto minori di quelle del 1863 che ne ebbe 214, ma sarebbero invece state probabilmente assai più numerose se non fosse stato in corso su quella materia un progetto di legge più favorevole, e furono infatti alquanto frequenti nello stato maggiore delle piazze e nei veterani (5 per cento) ma nella fanteria appena superarono il 1|2 per cento. Cinque uffiziali furono giubilati per infermità o ferite incontrate in servizio; 14 cancellazioni furono pronunciate per demissione e 3 per destituzione.

ULTIME NOTIZIE

Le notizie che giungono da Napoli e dalle circostanti provincie invase dal cholera, non segnando più che pochi ed isolati casi, consentono di risguardare come ormai cessata, anche in quella parte del regno, l'epidemia, e tolgono avventurosamente causa e materia alla ulteriore pubblicazione del Bollettino sanitario.

Ecco il discorso pronunziato dal re Leopoldo II davanti alle Camere ed agli alti funzionari del Belgio:

« Signori,

« Il Belgio ha con me perduto un padre; l'omaggio unanime che la nazione presta alla sua memoria corrisponde degnamente ai sentimenti che egli le ha consacrati durante la sua vita.

« Io sono altrettanto commosso quanto riconoscente. L'Europa istessa non rimase indifferente a questo dolore. I sovrani ed i principi stranieri hanno voluto prender parte agli ultimi onori che noi tributiamo a colui che godeva cotanto la loro confidenza e la loro amicizia. Io li ringrazio a nostro nome ed a nome del Belgio.

« Succedendo oggidì ad un padre così onorato in vita, così compianto dopo morte, il primo impegno che io prendo dinanzi agli eletti della nazione si è di seguir religiosamente i precetti e gli esempi lasciatimi dalla sua saggezza, di non dimenticare giammai quali doveri m'imponga una sì preziosa eredità.

« Se non prometto al Belgio nè un grande regno come quello che ha fondato la sua indipendenza, nè un grande re come quello che noi piangiamo, gli prometto almeno un re belga di cuore e d'animo, un re la cui vita tutta gli appartiene.

« Primo re dei Belgi, al quale il Belgio abbia data la vita, provai sin dall'infanzia tutte le patriottiche emozioni del mio paese, come lui ho seguito con gioia questo sviluppo nazionale che feconda nel suo seno tutte le sorgenti di forza e di prosperità: come lui io amo queste grandi istituzioni che garantiscono l'ordine e la libertà, e sono la base più solida del regno.

« Nel mio pensiero l'avvenire del Belgio si è sempre confuso col mio, e l'ho sempre guardato con quella fiducia che ispira il diritto di una nazione libera, leale e coraggiosa che vuole la sua indipendenza, che ha saputo conquistarla, e se ne è mostrata degna, e che saprà conservarla.

« Non ho dimenticato, signori, le prove di benevolenza che io m'ebbi al tempo della mia maggiore età allorquando sono venuto a prendere parte ai vostri lavori legislativi, e qualche mese più tardi, in occasione del mio matrimonio con una principessa la quale divide con me tutti i miei sentimenti pel paese e li inspira ai nostri figli.

« Mi fu caro il riconoscere in queste spontanee dimostrazioni l'accordo unanime delle popolazioni. Dal mio canto, io non ho mai fatto distinzione fra i Belgi, tutti devoti alla loro patria; io li confondo tutti in un affetto comune. La mia missione costituzionale mi mette al di fuori d'ogni lotta d'opinioni, lasciando al paese il decidere di quelle.

« Desidero sempre che le loro divergenze sieno ognora temperate da quel sentimento di fratellanza nazionale che riunisce in questo momento attorno alla stessa bandiera nazionale tutti i figli della famiglia belga.

« Signori, durante i trentacinque ultimi anni il Belgio ha visto compiersi cose tali che in un paese che sia esteso come il nostro, ben di rado furono realizzate da una sola generazione; ma l'edifizio, le di cui basi furono gettate dal Congresso, può ancora inalzarsi, e si inalzerà ancora.

« Il mio simpatico concorso non mancherà a tutti coloro che dedicheranno a quest'opera la loro intelligenza, il loro lavoro.

« Persistendo in questa via di attività e di saggio progresso, il Belgio si consoliderà sempre più le sue istituzioni al di dentro, conserverà al di fuori quella stima della quale le potenze garanti della sua indipendenza e gli altri Stati non hanno mai cessato di dargli benevola testimonianza, testimonianza che viene oggidì rinnovata.

« Salendo al trono mio padre diceva ai Belgi: « Il mio cuore non conosce altra ambizione che quella di vedervi felici. » Queste parole, giustificate da tutto il suo regno, io non temo ripeterle in mio nome.

« Dio si è degnato di esaudire il voto che esprimono. Possa Egli intenderlo anche oggi, e rendermi degno successore del padre mio, ed io, dal fondo dell'anima, gli domando di continuare a proteggere il nostro caro Belgio. »

— La *Wien. Presse* eccitando il governo austriaco a por fine al provvisorio nei ducati, dice:

« Al gabinetto di Vienna non si presentò mai occasione più bella per meritarsi senza difficoltà le acclamazioni del popolo che quella che avrebbe adesso il conte di Mensdorff mettendo un termine a questo *interim*.

« Per quanto viziosa la politica del trattato di Gastein, questa convenzione non può sforzar l'Austria ad abbandonare i ducati.

« Nulla sarebbe più facile, quando noi prendessimo l'iniziativa, che fissare il termine del provvisorio annunziando la convocazione dei rappresentanti dello Schleswig-Holstein.

« Tutta l'Austria, tutta la Germania, tutta l'Europa applaudirebbero a tale contegno.

« E se sinora la Prussia ha sempre preso l'iniziativa in questo affare, perchè non la prenderà una volta anche l'Austria?

« Noi non vogliamo venire a conflitto colla nazione prussiana: ma questa sarà contenta se potrà liberarsi con onore dalla sua politica di annessione. »

— Il messaggio del presidente Johnson al Congresso degli Stati Uniti, il quale occupa le colonne di tutti i giornali, viene giudicato dal *Débats* colle seguenti parole:

« La lettura del messaggio dissiperà, noi non ne dubitiamo, la men favorevole prevenzione che ancora si avesse contro il presidente Johnson; prevenzione che i nemici della repubblica americana con tanto studio avevano mantenuta. Il messaggio rende testimonianza di un senso politico che non può essere certamente pregio di uomo mediocre, e discorre delle questioni con una schiettezza e precisione che assai di rado si possono ammirare nei documenti di tal fatta, quali pubblicansi dai governi europei. Ben si scorge che il capo dello Stato, che scrive di tal modo, volge le sue parole ad un popolo libero, dal quale egli piglia veramente sul serio la sovranità; e quelle parole chiudono più d'un insegnamento, del quale noi abitanti del vecchio continente d'Europa potremmo far nostro pro.

« ..... Il paragrafo che ha per noi maggiore interesse è quello che tocca dei rapporti colle estere nazioni.... Il presidente ricorda che dalla loro costituzione in poi gli Stati Uniti, frammezzo ai rivolgimenti monarchici o democratici che avvennero nel vecchio e nuovo mondo, si astennero costantemente dal far propaganda repubblicana, lasciando a ciascun popolo facoltà di governarsi a suo talento. Tale fu e tale dev'essere la via tracciatasi dal governo dell'Unione, dalla quale non uscirà se non quando qualche governo straniero, lungi dall'accettare questo savio principio del non intervento, il quale vuole la reciprocanza, lo costringesse a difendere colle armi il principio repubblicano direttamente assalito. Questa interpretazione della famosa dottrina di Monroe nulla ha, a parer nostro, che possa turbare i nostri buoni rapporti cogli Stati Uniti. »

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 20.

Rendita italiana 65 55.

Parigi, 20.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Dic. 19	20
Fondi francesi 3 0/0	68 37	68 20
Id. 4 1/2 0/0	97 70	97 75
Consolidati inglesi 3 0/0	87 1/8	87 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) . . .	65 50	65 35
Id. (fine mese) . . .	65 65	65 45
Id. (fine pross.) . . .	— —	65 75
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	898	883
Id. italiano	415	412
Id. spagnuolo	485	482
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	217	220
Id. Lombardo-venete .	426	427
Id. Austriache	435	433
Id. Romane	171	170
Obb. strade ferr. Romane	160	160
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	—	—

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO. — La sera del 24 corrente prima rappresentazione dell'opera: *Un ballo in maschera*, del maestro cav. Verdi — Ballo: *La cacciata del duca d'Atene*, del coreografo E. Viganò.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4. — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *Cuore e famiglia*.

TEATRO ALFIERI. — Rappresentazione.

TEATRO MECCANICO in piazza della Madonna. Sta aperto tutti i giorni: la mattina dalle ore 10 alle 2; la sera dalle ore 6 alle 10.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 20 dicembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 762, 8	mm 761, 5	mm 762, 5
Termometro centigrado	2, 0	8, 0	1, 5
Umidità relativa	85, 0	65, 0	90, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura: Massima + 8,8; Minima — 1,3

Minima nella notte del 21 dicembre — 3,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 21 dicembre 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti
5 % god. 1 Lug. 65	65 35	65 30	65 75	65 70	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god. 1 Apr. 65	40 05	39 90	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. 1 Gen. 65	16 95	16 85	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	185 »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Az. SS. FF. Livor. 1 »	70 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	209 1/4	209 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	46 »	45 1/2	» »	» »	» »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	345 »	» »	» »	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	68 »	» »
Az. SS. FF. Meridion. 1 Mar. 65	304 »	» »	306 »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	» »	» »	» »	» »	160 »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 65	392 1/2	391 1/2	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 60	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 30	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8	100 »	99 3/4
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 3/4
Roma	30	495 »	488 »
Bologna	30	99 3/4	99 1/2
Ancona	30	99 3/4	99 1/4
Napoli	30	99 3/4	99 1/4
Milano	30	99 3/4	99 1/4
Genova	30	99 3/4	99 1/4
Torino	30	99 3/4	99 1/4
Venezia e i. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 18	25 »
Detto	90	24 90	24 75
Parigi	30	100 »	99 5/8
Detto	90	99 1/4	98 3/4
Lione	90	99 1/4	98 3/4
Marsiglia	90	99 1/4	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % id. 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 65 27 1/2, 30 fine corr., 65 70 fine gennaio.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

A tutto il giorno 2 dicembre 1865

Attivo.

Numerario in Cassa nelle Sedi	L.	26,732,343 76
Id. id. nelle Succursali	»	19,139,546 41
Esercizio delle zecche dello Stato	»	19,980,422 32
Portafoglio nelle Sedi	»	117,338,146 96
Anticipazioni id.	»	27,811,526 51
Portafoglio nelle Succursali	»	27,358,927 02
Anticipazioni id.	»	13,427,322 42
Effetti all'incasso in conto corrente	»	43,021 01
Immobili	»	5,093,559 68
Fondi pubblici	»	13,075,120 »
Azionisti, saldo Azioni	»	9,602,250 »
Spese diverse	»	2,305,758 49
Indennità agli Azionisti della Banca di Genova	»	544,444 47
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)	»	300,214 »
	L.	282,752,603 08

Passivo.

Capitale	L.	52,500,000 »
Biglietti in circolazione	»	96,522,779 20
Fondo di riserva	»	7,926,729 37
Tesoro dello Stato, Conto corrente (disponibile L. .. / non disponibile. L. 41,646,222 13)	»	41,646,222 13
Tesoro dello Stato, conto prestito di 425 milioni	»	43,055,650 54
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi	»	2,919,035 88
Id. id. nelle Suc.	»	1,861,404 17
Id. (non disponibile)	»	13,032,012 32
Servizio del Debito Pubblico	»	1,321,195 65
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti)	»	4,260,517 99
Dividendi a pagarsi	»	68,484 »
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	579,468 70
Benefizi del semestre in corso nelle Sedi	»	1,718,002 23
Benefizi del semestre in corso nelle Succursali	»	1,154,220 69
Benefizi del semestre in corso nelle comuni	»	29,481 13
Diversi (non disponibile)	»	14,157,399 08
	L.	282,752,603 08

Il Direttore Generale
2065 BOMBRINI.

Visto *Il Commissario Governativo*
G. DEL CASTELLO.

AVVISO 2070

per purgazione delle ipoteche in ordine all'articolo 135 della legge toscana del 2 maggio 1836.

La signora Enrichetta del fu Carlo Durbec, vedova Torri, possidente ed attendente alle cure domestiche, domiciliata in Livorno, acquistò in compra dal signor Felice Durbec, commerciante domiciliato a Livorno « Una « casa dai fondamenti al tetto, posta in « questa città in via del Corso Reale, « segnata di n° 70 e 71, composta di « n° dieci stanze, che cinque al ter« reno e cinque al primo piano, non « compresa una capanna o stanzone « da tergo il quale formerebbe la un« decima stanza col terreno adiacente « a detta casa, tutto circondato da « muro; uno stabbiolino da animali, « ed infine tutto quello e quanto ivi « si trova compreso il luogo comodo e « con tutti gli affissi ed infissi, usi, « comodi, servitù, adiacenze e perti« tenze e cose solite andare e stare « colla detta casa e terreno fabbrica« tivo annesso.

« Un appezzamento di terreno posto « all'Antignano con pozzo e pile co« perte da tettoia per uso di lavandaie, « di dominio diretto del signor Giu« seppe Michon al quale è dovuto l'an« nuo canone di lire italiane una e cen« tesimi 68; » tali quali detti beni si trovano descritti e confinati ai campioni catastali della comunità di Livorno, ai quali corrispondono in sezione *B*, articoli di stima 245 e 246, particelle 422 in parte, 423 in parte, 424, 425 e 425 in parte, 425 in parte con rendita imponibile di lire t.e 196 e centesimi 34, pari a lire italiane 164 e centesimi 92, e sezione *K*, articoli di stima 135, 1283, particelle 320 e 1754, con rendita imponibile di lire t.e 49 e centesimi 22, pari a lire italiane 41 e centesimi 34.

E detta compra e respettiva vendita ebbe luogo in virtù del pubblico contratto del dì 15 maggio 1862, rogato dal notaro Luciano Del Chiaro, e registrato a Livorno li 2 giugno 1862, vol. 96, pag. 199, cas. 1a, con lire 207 e e centesimi 90, compreso il 10mo, da Lucignani, per il prezzo di lire italiane 6,300 ed ai seguenti patti e condizioni: *a*) Che la signora compratrice domandasse la voltura catastale dei beni in suo conto e nome; *b*) Che il prezzo dovesse compensarsi con tanta rata del credito ipotecario della compratrice sui beni venduti, prelevate le spese di purgazione e laudemio pel livello suddetto e relativo contratto di riconduzione livellare; *c*) Che a carico della compratrice fossero le spese di contratto, registro, voltura, spedizione autentica del contratto; *d*) Che dovesse il venditore giustificare dentro trenta giorni la libertà dei beni venduti, in mancanza di che fosse nel diritto la compratrice di procedere alla giudiciale purgazione delle ipoteche ed al giudizio di graduatoria avanti il tribunale di prima istanza di Livorno, le spese dei quali giudizi avrebbero dovuto prelevarsi con privilegio sul prezzo, con tutti gli altri patti di stile resultanti dal detto pubblico istromento al quale, ecc. Dentro la concorrenza del qual prezzo dichiara la signora compratrice di voler soddisfare tutti i debiti e gli oneri dependenti dalle iscrizioni veglianti sui detti beni ed ogni altro avente diritto sui medesimi da essa acquistati, e ciò per l'effetto della purgazione delle ipoteche e privilegi gravanti i medesimi in ordine all'articolo 151 e seguenti della legge del 2 maggio 1836, alle disposizioni dei quali si è uniformato ed ha proceduto agli atti opportuni avanti il tribunale di prima istanza di Livorno da cui dovrà emanare la graduatoria.

Livorno, a dì 21 dicembre 1865.

D. TERNI.

AFFITTASI subito un vasto locale di tre stanzoni, che due in volta reale a terreno, e l'altro a piano, con stanza annessa in via Ghibellina, n° 19. Dirigersi in detta via, n° 17. 2042

AVVISO 1966

PER VENDITA DI BENI STABILI

Estratto di Bando Venale.

Dinnanzi al regio tribunale del circondario di Piacenza negli infrascritti giorni dei mesi di gennaio e febbraio prossimo anno 1866 in esecuzione della sentenza proferita dal prefato tribunale addì 21 novembre 1865 nel giudizio di cessione dei beni delli signori **conti Giuseppe e Pietro Salvatico** di Piacenza, e sulle istanze dei sindaci ed amministratori del patrimonio ceduto avrà luogo l'incanto, e deliberamento degli stabili facenti parte di detto patrimonio tutti posti nella provincia di Piacenza.

I detti beni saranno posti all'incanto **in cinquantatrè** lotti sui seguenti rispettivi prezzi e così:

PALAZZI E CASE POSTI in PIACENZA.

1° LOTTO — **Palazzo** posto sullo Stradone **Farnese** ai civici numeri 23, 25 con orto e giardino dell'estensione complessiva di ettari 0 56 04. L. 28 532 25.

2° LOTTO — **Una casa** attigua al prescritto ed avente il civico N° 27, dell'estensione di ettari 0 05 20. L. 9,067 86.

3° LOTTO — **Altro palazzo** posto anch'esso sullo Stradone Farnese al civico N° 29, dell'estensione di ettari 0 41 01. L. 44,513 28.

4° LOTTO — **Una casa** e casseri nel Vicolo dei Barozzieri ai civici num. 5,7,9 di ettari 0 04 25. L. 2,671 65.

Quanto al palazzo N° 23 e 25 e alla casa N° 27, dopo il loro incanto si esperimenterà un incanto dei due lotti in un solo sul cumulo delle offerte fatte per ultime sui due incanti provvisorii, o dei prezzi d'incanto in mancanza di offerte, per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati due lotti non saranno definitivi se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita complessiva di amendue i lotti.

LATIFONDO RIZZOLO

posto nei comuni di Ponte dell'Olio e di San Giorgio dell'estensione di ettari 405, ari 98, centiari 02 con diversi fabbricati civili e colonici dotato di abbondante acqua d'irrigazione. — Questo latifondo vien diviso in sedici lotti come segue:

5° LOTTO — **Boschi** detti **in Casa** nel comune di Ponte dell'Olio di ettari 16 23 00. L. 4,984 52.

6° LOTTO — Altri **Boschi** detti pure **in Casa** posti anch'essi nel comune di Ponte dell'Olio di ettari 15 67 40. L. 4,749 42.

7° LOTTO — Possessione coltiva vitata, gerbida e con molta parte di boschi appellata le **Piscine** posta nei comuni di S. Giorgio e Ponte dell'Olio di ettari 28 72 45. L. 12,757 97.

8° LOTTO — Due poderi detto uno **Pradali,** l'altro **Facaldi** coltivi, coltivi vitati, gerbidi, boschivi, casamentati, posti nel comune di S. Giorgio, dell'estensione di ettari 17 46 60. L. 7,213 87.

9° LOTTO — Una possessione denominata la **Cascinotta** ed il **Podere del Campanaro** posti nel comune di San Giorgio coltivi vitati, gerbidi, pascolivi, con rispettive case dell'estensione di ettari 21 24 46 L. 8,034 52.

10° LOTTO — Possessione **della Costa** e podere **dei Muratori-Alberieci** amendue coltivi, vitati, gerbidi, boschivi con rispettivi caseggiati posti nel comune di San Giorgio dell'estensione di ettari 12 96 07. L. 6,084 32.

11° LOTTO — Podere **Bertè** e podere **Fornace** coltivi, vitati, gerbidi, pascolivi con rispettive case posti nel comune di San Giorgio di ettari 10 68 89. L. 6,299 77.

12° LOTTO — Poderi **Ferni,** del **Forni e Badagnani** nel comune San Giorgio, coltivi, vitati, gerbidi, pascolivi con rispettivi caseggiati di ettari 06 82 31. L. 4,965 51.

13° LOTTO — Podere **Casa del Ferraio ed Osteria di Rizzolo,** posti nel comune di San Giorgio, colto, vitato, con rispettivi caseggiati dell'estensione di ettari 1 60 15, dotato di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 4,050 00.

14° LOTTO — Possessione **Costa** e podere **Gregori** nel comune di San Giorgio, coltivi, vitati, ortivi, boschivi, con rispettivi caseggiati di ettari 23 20 03. L. 10,080 03.

15° LOTTO — Possessione detta **del Pietra** o **Preda** nel comune di San Giorgio, coltiva, vitata, gerbida, boschiva con casa di ettari 31 51 03. L. 15,723 40.

16° LOTTO — Possessione **Colombarone, Mazza parte,** e **Palazzo parte,** nel comune di San Giorgio, coltive, vitate, prative, con comodissima casa civile e fabbricati colonici dell'estensione di ettari 86 94 91, dotata di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 107,098 57.

17° LOTTO — Possessione **Palazzo** parte e possessione **Maretti,** coltive, vitate, prative e pascolive con casa civile e colonica posta nel comune di San Giorgio dell'estensione di ettari 34 51 13, dotata di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 49,760 50.

18° LOTTO — Possessione **Campagna grande** posta nel comune di San Giorgio, coltiva, prativa, pascoliva con casa colonica dell'estensione di ettari 23 84 08, dotata di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 32,830 65.

19° LOTTO — Possessione **Campagna Lunga** e podere **Torchio** nel comune di San Giorgio, coltivi, vitati, prativi, pascolivi con casa civile e colonica di ettari 28 26 44, con corrispondente acqua d'irrigazione. L. 39,141 82.

20° LOTTO — Possessione **Cascine,** possessione **Case dei Prati,** possessione **Castello col Castello di Rizzolo,** coltive, prative, vitate, boschive, gerbide, con case civile, coloniche, poste per la maggior parte nel comune di San Giorgio, e poca parte nel comune di Ponte dell'Olio, di ettari 46 84 87, dotare di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 69,281 96.

Dopo l'incanto degli anzidetti sedici lotti componenti il Latifondo di Rizzolo, si esperimenterà un incanto **dell'intero latifondo in un sol lotto** sul cumulo delle offerte fatte per ultime nei rispettivi incanti, o dei prezzi d'incanto in mancanza di offerte, per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati sedici lotti non saranno definitivi, se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita dell'intero Latifondo Rizzolo.

TENIMENTO DI PODENZANO

posto nei comuni di Podenzano e San Lazzaro, diviso in dieci lotti come segue:

21° LOTTO — Un pezzo di terreno culto nudo, posto nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 3 15 75. L. 2,517 53.

22° LOTTO — Un piccolo pezzo di terreno pure nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 0 28 02. L. 254 48.

23° LOTTO — Tre pezzi di terreno detti poderi **Bernini,** posti pure nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 0 83 37. L. 897 24.

24° LOTTO — Due piccoli pezzi di terreno, coltivi e gerbidi, posto uno nel comune di San Lazzaro, e l'altro nel comune di Podenzano, di ettari 0 18 54. L. 137 76.

25° LOTTO — Un pezzo di terreno culto nudo, posto nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 0 44 19. L. 503 16.

26° LOTTO — Un podere culto ortivo, con casa, posto nel comune di Podenzano di ettari 0 25 96. L. 433 75.

27° LOTTO — **Osteria di Podenzano e Casa Bricchetto,** posti nel comune di Podenzano dell'estensione di ettari 0 17 80. L. 11,683 80.

28° LOTTO — Podere detto **Rattotti** nel comune di San Lazzaro, vitato, con casa, di ettari 0 25 15. L. 360.

29° LOTTO — Un podere detto **Cantone,** posto nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 4, 47 52. L. 6,496 20.

30° LOTTO — Due proprietà denominate il **Castello,** e di **San Rocco,** con case coloniche, e quanto alla possessione **Castello** anche con casa civile, che è la metà del Castello di Podenzano, coltive, prative, vitate, irrigatorie, poste nei comuni di San Lazzaro e Podenzano della totale estensione di ettari 58 80 92. L. 66,535 74.

TENIMENTO DI CASTIONE

con fabbricati civili e rustici, posto nel comune di Ponte dell'Olio della totale estensione di ettari 172 13 13. Questo tenimento vien diviso in otto lotti come segue:

31° LOTTO — Tre poderi denominati il **Castello,** la **Valle e la Colombara,** con fabbricati civili e rustici, composti di diversi appezzamenti di terreno, coltivi, prativi, vitati e boschivi, posti nel comune di Ponte dell'Olio dell'estensione di ettari 60 70 73 L. 30,763.

32° LOTTO — Due poderi denominati il **Palazzo** e il **Ziano,** con fabbricati civili e rustici, composti di diversi appezzamenti di terreno colti, colti vitati e boschivi di ettari 31 79 50. L. 15,551 84.

33° LOTTO — Podere **Bertere,** posto nello stesso comune, con fabbricati colonici, composto di diversi appezzamenti di terra coltivi, vitati, e boschivi dell' estensione di ettari 5 62 30, L. 2,514 96.

34° LOTTO — Podere **Coccione** con fabbricati civili e rustici, composto di diversi appezzamenti di terra colti vitati, prativi e boschivi, posto come sopra, di ettari 15 34 30. L. 4,797 05.

35° LOTTO — Podere denominato **Due Case,** con fabbricato colonico, composto di terreni prativi, colti, colti vitati e boschivi di ettari 11 65 70. L. 5,674 73.

36° LOTTO — Podere **Ghizzoni,** diviso in due parti, posto come sopra, con fabbricato colonico composto di diversi terreni prativi, colti, colti vitati e boschivi di ettari 6 20 10. L. 3,123 72.

37° LOTTO — Podere **Caminata,** posto come sopra, con fabbricati ed orto composto di diversi terreni prativi, colti semplici, colti vitati, boschivi e gerbidi di ettari 12 03 30. L. 4,783 01.

38° LOTTO — Podere **Casalina** posto come sopra, con fabbricati composti di diversi terreni prativi, colti nudi, colti vitati, gerbidi e boschivi dell'estensione di ettari 28 82 54. L. 10,235 14.

Anche per questi lotti dopo il rispettivo loro incanto si esperimenterà un nuovo incanto dell'**intera tenuta di Castione in un sol lotto,** sul cumulo delle offerte fatte per ultime sugli anzidetti 16 lotti provvisorii o dei prezzi d'incanto in mancanza di offerte per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati 16 lotti non saranno definitivi, se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita complessiva dell'**intera tenuta di Castione.**

STABILI DIVERSI.

39° LOTTO — Possessione detta la **Salvatica,** situata nel comune di S. Antonio con sopra fabbricati civile e colonico, e relative adiacenze e pertinenze, composta di diversi appezzamenti di terreni coltivi semplici, coltivi vitati, prativi tutti uniti con acqua d'irrigazione di ettari 23 98 25. L. 59,040.

40° LOTTO — Possessione detta **la Fornace Vecchia,** posta nel comune di Podenzano, formata di due grandi corpi di terreno coltivi semplici vitati e prativi ed ortivi, con sopra fabbricati domenicali e colonico con acqua di irrigazione, di ettari 17 56 14. L. 29,160.

41° LOTTO — Tenuta di **Cajano** composta di quattro proprietà dette la **Croce, la Vigna,** il **Marano,** e **Cajano,** situate nel comune di Vigolzone, ed è formata di un solo gran corpo di terreno ad eccezione di una piccola pezza di terra boschiva, coltivo semplice, coltivo vitato, boschivo e gerbido con sopra fabbricati civile e colonici di ettari 73 57 14. L. 37,134.

42° LOTTO — Possessione detta di **Chiulano,** posta nel comune di Vigolzone e in poca parte in quello di Travo, composta di diversi corpi di terreni coltivi semplici, coltivi vitati, prativi, boschivi e gerbidi con fabbricati colonici dell'estensione di ettari 88 42 78. L. 28,170.

43° LOTTO — **Beni in Montesanto,** compreso il Castello, consistente in un podere detto il **Brona,** col Castello diroccato di Montesanto, composto di diversi corpi di terreno colti semplici, colti vitati, prativi, boschivi e gerbidi con piccola casa e cassero, posta nel comune di Ponte dell'Olio dell'estensione di ettari 4 89 41. L. 769 50.

44° LOTTO — Podere denominato dei **Raimondi,** posto pure a Montesanto, composto di diversi appezzamenti di terra colti, boschivi, pascolivi e gerbidi con case rustiche e relative adiacenze, situato nel comune di Ponte dell'Olio di ettari 11 20 05. L. 2,250.

TENUTA DI CASSANO

posta nel comune di Ponte dell'Olio con fabbricati colonici e rustici, della totale estensione di ettari 72 50 57. Questa tenuta vien divisa in sei lotti come segue:

45° LOTTO — Possessione detta i **Maseli,** posta nel comune di Ponte dell'Olio, culta vitata, boschiva e gerbida, con fabbricati rustici e relative adiacenze di ettari 13 04 30. L. 8,550.

46° LOTTO — Possessione **Querceto Valenti,** composta di due poderi culti, colti vitati, prativi, boschivi e pascolivi, con fabbricati rustici e relative adiacenze, posta come sopra, dell'estensione di ettari 20 53 50. L. 8,550.

47° LOTTO — Possessione detta **Piazza Zucconi** posta come sopra, composta di due poderi colti, colti vitati, prativi, boschivi e pascolivi con fabbricati rustici e relative adiacenze di ettari 13 62 84. L. 12,150 00.

48° LOTTO — Possessione detta i **Rampi** posta come sopra formata di diversi appezzamenti di terre coltivi, coltivi vitati, boschivi e pascolivi con sopra fabbricati colonici e rustici e relative adiacenze di ettari 13 42 70. L. 5040 00.

49° LOTTO — Possessione detta **Fierrandi** posta come sopra format di diversi appezzamenti di terra coltivi, nudi, vitati, boschivi e gerbidi con caseggiati colonici e relative adiacenze dell' estensione di ettari 7 56 75. L. 4,950 00.

50° LOTTO — Possessione denominato il **Querceto** situato come sopra composta di diversi appezzamenti di terra parte boschivi, coltivi e gerbidi con casa rustica e relative adiacenze di ettari 2 22 70. L. 733 50

Anche dopo l'incanto di questi sei lotti si esperimenterà un incanto dell'intera **Tenuta di Cassano in un sol otto** sul cumulo delle offerte fatte per ultime sui suindicati sei incanti provvisori, o dei rispettivi prezzi d'incanto in mancanza di offerte, per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati sei lotti, non saranno definitivi, se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita dell'intera tenuta di Cassano.

Beni posti a Vittore di Sarmata e case in Ponte dell'Olio, e in Rivergaro.

51° LOTTO — **Tre piccoli poderi** posti a **Vittore di Sarmata** comune di Ponte dell'Olio composti di diversi appezzamenti di terreno coltivi, coltivi vitati, prativi, boschivi e gerbidi con sopra fabbricati colonici e relative adiacenze di ettari 10 37 95. L. 5,580 00.

52° LOTTO. — **Casa posta nella borgata di Ponte dell'Olio** posta sulla piazza ripartita in due piani, e ridotta ad uso di caserma dei Reali Carabinieri dell'estensione di ettari 0, ari 11, centiari 30. L. 15,300,00.

53° LOTTO. — **Casa posta nella borgata di Rivergaro** ripartita in tre piani e ridotta ad uso di caserma dei Reali Carabinieri dell'estensione di ari 2, 40. L. 6,165, 00.

Gli incanti avranno luogo alle ore dieci di mattina delli giorni sotto indicati nella sala d'udienza della prima sezione del prefato tribunale posto in Piacenza, Palazzo di Giustizia, strada San Lorenzo N° 12 e così:

Venerdì 12 gennaio 1866 pei lotti 1, 2, 3 e 4 (**Palazzo e case in città**). Dopo l'incanto dei primi due lotti avrà luogo l'incanto unito.

Lunedì 15 gennaio pei lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (**Latifondo di Rizzolo**). Dopo l'incanto di tutti questi lotti avrà luogo l'incanto dell'intero latifondo in un sol lotto.

Venerdì 19 detto gennaio pei lotti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (**Stabili in Podenzano**).

Lunedì 22 detto gennaio pei lotti 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (**Tenuta di Castione**). Dopo l'incanto dei suenunciati otto lotti avrà luogo l'incanto dell'intera tenuta di Castione in un sol lotto.

Venerdì 26 detto gennaio pei lotti 39, 40, 41, 42, 43, e 44 (**Possessione Salvatica — Possessione Fornace Vecchia — Tenuta di Cajano — Tenuta di Chiulano — Beni in Monte Santo — Podere Raimondi**).

Lunedì 29 detto gennaio pei lotti 45, 46, 47, 48, 49 e 50 (**Tenuta di Cassano**). Dopo l'incanto dei quali avrà luogo l'incanto dell'intera tenuta.

Lunedì 5 febbraio 1866 pei lotti 51, 52, 53 (**Beni posti a Vittore di Sarmata — Casa in Ponte dell'Olio — Casa in Rivergaro**).

I deliberamenti verranno fatti sotto le condizioni inserite nel bando a stampa in data sei dicembre 1865 autentico notaro Becchi segretario depositato alla segreteria del predetto tribunale, ove si trovano pure depositate le relazioni dei periti Tocchi, Zilocchi e Perdoni portanti le descrizioni e valutazioni dei detti beni.

Piacenza, 11 dicembre 1865.

Il procuratore dei sindaci
P. GUASTONI.

AVVISO 2058

Si deduce a pubblica notizia che tutti gli oggetti mobili che guarniscono la bottega da caffè con stanze annesse, e la casa di abitazione di Augusto del fu Lorenzo Lami di Santa Croce sull'Arno sono pure di comune proprietà di Giovanni Lami suo fratello; perciò il medesimo protesta della nullità, per parte sua, di qualunque vendita, od atti giudiciali che potessero aver luogo sopra i suddetti oggetti, mobili, ecc.

Santa Croce sull'Arno, 20 dic. 1865.

GIUDICATURA DI SETTIMOVITTONE.

Il segretario della Giudicatura di Settimovittone con decreto 18 corrente dicembre fissò il giorno trenta stesso mese, alle ore nove mattutine, per la trasferta sul luogo della pezza vigna, e castagneto regione Balma, territorio di Nomaglio, pella aggiudicazione instata da Rolando Pasquale di Carema a pregiudizio di Piazza Antonio fu Giovanni già domiciliato a Settimovittone ed ora in Usine in Savoia. 2059

Essendo andata smarrita una lettera diretta da Genova al signor Giovanni d'Aureliano Lapi di Firenze, e contenente un pagherò di lire 652, accettato da Lorenzo Ducci nell'ordine C. Favrot C.ie di Genova per la scadenza a fine aprile p. 1866, munito di gira in bianco di questi ultimi, si diffida chiunque per l'abuso che ne venisse fatto; avendo già presi gli opportuni concerti perchè il pagherò medesimo non venga pagato nelle mani di chiunque potesse esserne il detentore.

Firenze, 20 dicembre 1865.

2062 C. FAVROT C.ie, di Genova.

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI DEL REGNO D'ITALIA

Vendita dei beni demaniali autorizzata dalla legge 21 agosto 1862 n° 793-794 e 24 novembre 1864 n° 2006.

AVVISO.

Il pubblico è avvertito che alle ore 10 antimeridiane del giorno di martedì 23 gennaio prossimo venturo presso quest'ufficio di Direzione alla presenza del signor direttore in nome e nell'interesse della Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia, si procederà ai pubblici incanti mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine per la definitiva aggiudicazione al miglior offerente, dei beni infradescritti passati dalla Cassa ecclesiastica al demanio in forza della legge 21 agosto 1862 n° 794 compresi al n° 247 dell'elenco stato pubblicato nel giornale ufficiale la *Concordia* del giorno 2 dicembre corrente il quale elenco insieme ai relativi documenti trovasi depositato ed ostensibile in ogni giorno presso questa Direzione delle tasse e del demanio dalle nove di mattina alle tre pomeridiane, escluso il festivo.

DESCRIZIONE DEI BENI.

Cascina CAMILLA in un sol corpo posta parte nel comune di Frugarolo Regione Ingrava e Camilla, parte in quello di Alessandria Regione Camilla e Varza proveniente dai PP. Domenicani di Bosco, composta di terreni aratorii, e prati irrigui, regolarmente piantata a gelsi, pioppi, querce ed olmi da cima ed a capitozzo, e di ampio fabbricato colonico, provvisto d'abitazione pei coloni, di stalle, fenili, granai, portici a tettoie, forno, pozzo d'acqua viva e di altre rustiche dipendenze il tutto aggregato e chiuso da muro di cinta con due portici d'ingresso, affittata al signor Borgogna Francesco con privata scrittura 7 marzo 1861 per anni nove a decorrere dal 1 detto mese e risolvibile di tre in tre anni.

Confina a settentrione con il marchese Trotti di Milano a metà fosso, coi beni della Cascina Belvedere e quelli di Casa Zappa a linea di solco. A levante con i suddetti beni della Cascina Belvedere e di Casa Zappa a linea di solco, con quelli della Casa Castellani pure a linea di solco e con gli eredi Parvopassu in parte a metà fosso ed in parte tramediante la strada privata detta della Torre, tutta compresa nella cascina fino a metà fosso di levante. A mezzo giorno con gli stessi eredi Parvopassu in parte a metà fosso ed in parte tramediante l'argine detto dell'Orba, e della Camilla tutto compreso nella cascina, ed il marchese Trotti di Milano tramediante lo stesso argine, tutto compreso. A ponente collo stesso marchese Trotti di Milano a metà fosso.

È distinta in catasto in Frugarolo coi numeri di mappa 3,880, 3,883, 3,884, 3,902, 3,903, del 3,904, 3,905, 3,906, 3,907, 3,908, del 3,909, del 3,912, del 3,913, 3,914, 3,915, 3916, del 3,917. In Alessandria coi numeri di mappa 1,279, 1,282, 1,290, 1,291, 1,292, 1,293, colla superficie di ettari 87, are 71, centiare 14.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo in L. 143,153 40.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 500 (art. 59 del regolamento).

Per essere ammessi a prender parte all'asta, gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare nelle mani del Presidente all'incanto o far fede di avere depositato nella cassa del ricevitore demaniale di Alessandria in denaro od in titoli del Debito pubblico una somma corrispondente al decimo del valore estimativo suenunciato.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate portate dall'art. 14 del Capitolato generale parte II, oppure se adotti il riparto del successivo art. 15.

La prima rata cogli accessorii dovrà essere pagata presso la Cassa demaniale suddetta entro quindici giorni da quello dell'aggiudicazione ed entro detto termine si dovrà ridurre in istrumento l'atto d'aggiudicazione a mezzo di notaio.

Andando deserto l'incanto si avverte, che la Società predetta in forza della convenzione 31 ottobre 1864 resta esonerata dal fare altro esperimento d'asta e potrà procurarne la vendita a trattative private.

Alessandria, 14 dicembre 1865.

Per il Direttore
2064 *Il primo Segretario* Fiorito.

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

DIREZIONE GENERALE.

Si ha l'onore di annunziare ai signori azionisti che a cominciare dal 1° gennaio 1866 i frutti a ragione del 5 % annuo maturati a tutto il 31 dicembre 1865 saranno pagati dalle seguenti Casse, e previo ritiro della cedola (*coupon*) n° 6 in L. 10 40 per ogni azione liberata di lire 500.

a *Firenze* . . . . dalla sede centrale della Società.
» *Torino* . . . . dalla Società Generale di credito mobiliare italiano.
» *Napoli* . . . . dalla Banca Nazionale.
» *Milano* . . . . dal signor G. Belinzaghi.
» *Genova* . . . . dalla Cassa generale.
» *Livorno* . . . . dai signori M. A. Bastogi e F.
» *Parigi* . . . . dalla Società di credito industriale e commerciale.
» *Londra* . . . . dai signori fratelli Baring e Compagni.

Firenze, 11 dicembre 1865.

1946 La Direzione Generale.

SOCIETÀ

DELLE STRADE FERRATE DEL SUD DELL'AUSTRIA E DELLA VENEZIA DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE

AVVISO.

I signori possessori di Obbligazioni sono avvertiti che il pagamento del semestre d'interessi sulle obbligazioni della Società scadente il primo gennaio 1866, sarà pagato a decorrere dal giorno 2 detto mese in ragione di it. L. 7 50 per obbligazione.

A Torino, presso la direzione generale della Società (via Cernaja N° 9).
A Milano, presso il signor C. F. Brot.
A Bologna, presso i signori R. Rizzoli e C. 2063

R. PREFETTURA DI LUCCA

Il consiglio provinciale di Lucca è convocato straordinariamente nel giorno di martedì 26 corrente alle ore 11 ant. nella consueta sala del R. Palazzo, per trattare dei seguenti affari:

1° Bilancio pel 1866.
2° Resoconto del 1864.
3° Nomina di un membro ordinario e di un supplente, vacanti per rinunzie nella Deputazione provinciale. 2060

AVVISO DI VENDITA

Nella mattina del dì 31 gennaio 1866 a ore 11, saranno esposti al pubblico incanto avanti la porta esterna della R. pretura di Campi gli appresso beni in comunità di Calenzano spettanti alla chiesa di S. Maria a Carrala, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul prezzo di lire it. 6,600 ed alle condizioni di che nella cartella esistente nella cancelleria di detta pretura, cioè:

Un fabbricato con edifizio di molino e annessi, fra i quali un appezzamento di terra seminativa, vitata e olivata della estensione di circa ari 92 e 48 con la complessiva rendita imponibile di lire 100 80.

2056 Dott. N. MENABUONI.

EDITTO

D'ordine dell'ill. sig. auditore Giulio Bartoli-Avveduti, giudice commissario al fallimento del signor Giustiniano Corsini di Montepulciano, sono intimati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore nel dì 26 decembre corrente a ore 11 antimeridiane nella camera di Consiglio del tribunale di prima istanza di Montepulciano per procedere alla nomina del sindaco definitivo, qualora non abbia luogo concordato.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto li 18 dicembre 1865.

2057 TOMM. GROSSI *Canc.*